



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **937** del **04/08/2020**

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI RILASCIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE E CONTESTUALE A.I.A. PER INSTALLAZIONI I.P.P.C. (ED ALTRE AUTORIZZAZIONI) DI CUI AL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. ART. 27 BIS, PER NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO FORSU IN CAVAGLIA' REG. GERBIDO, PRESENTATO DALLA "A2A AMBIENTE" S.P.A. BRESCIA

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Il Dirigente/Responsabile

Azienda: "A2A Ambiente" S.p.A.

Sede Legale: Via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia

Sede installazione I.P.P.C.: loc. Gerbido, Cavaglià (BI)

Indirizzo posta elettronica certificata: piemonte.ambiente@pec.a2a.eu

Codice Fiscale **01255650168** / Partita I.V.A.: **01066840180**

Codice SIRA **50661**

VISTA

L'istanza presentata dalla "A2A Ambiente" S.p.A., come in epigrafe identificata, in data 17.04.2019 (prot. ricez. Prov. n. 7527 del 17.04.2019), intesa ad ottenere dalla Provincia di Biella il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale di cui agli artt. 23 e 27-bis) D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e contestualmente di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione ed esercizio delle opere di cui al progetto denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost", da localizzare in Cavaglià (BI) regione Gerbido. La configurazione delle opere in progetto fa infatti rientrare il medesimo nella tipologia n. 7 lettere z-b) dell'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato.

Il progetto nella sua veste preliminare fu sottoposto, nel corso dell'anno 2018, alla preventiva fase di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., conclusa, con la Determinazione Dirigenziale n. 1233 dell'08.11.2018, che ne stabilì la necessità di assoggettamento alla fase di Valutazione attuale.

DATO ATTO CHE

La tipologia progettuale di cui sopra rientra altresì nelle casistiche impiantistiche per le quali è necessario il conseguimento della Autorizzazione Integrata Ambientale per installazioni I.P.P.C. di

cui agli artt. 10 e 29-*quater* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato): cfr. tipologia n. 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato.

Il coordinamento tra le due procedure succitate, secondo le indicazioni dell'art. 10 ("Coordinamento delle procedure di *omissis*...V.I.A. ed *omissis*... Autorizzazione Integrata Ambientale") del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fu operato dalla Provincia nell'ambito del procedimento di V.I.A., facendo in modo che la fase (unica) di evidenza pubblica dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione progettuale/ambientale allegata alle contestuali istanze V.I.A.-A.I.A. fosse idonea per entrambe le procedure.

DATO INOLTRE ATTO CHE

la documentazione progettuale presentata dalla "A2A Ambiente" S.p.A. nelle diverse fasi dell'*iter* autorizzativo, è costituita dai seguenti documenti ed elaborati grafici:

- SIA_A2A_Cavaglia_FORSU_270319;
- Piano Mitigazione Ambientale_marzo 2019;
- Tavola 1_parametro odori;
- Tavola 2_parametro NH3;
- Tavola 3_parametro NOx_orario;
- Tavola 4_parametro NOx_annuale;
- CAVP03GNAE201R02 - D01 - Relazione Tecnica;
- CAVP03GNAE202R02 - D02 - Piano acque;
- CAVP03GNAE203R02 - D03 - Piano prelim. utilizzo terre da scavo;
- CAVP03GNAE205R01 - D06 - Piano emergenza;
- CAVP03GNCE200R02 - D05 - Piano di Dismissione;
- Sintesi in Linguaggio Non Tecnico;
- Acustica - grafici previsionali impianto FORSU febbraio 2019;
- 2019.02 Forsu Cav - Modello impatto acustico -U__RPS447;
- Geologia – All.A- Inquadramento geologico-geomorfologico;
- Geologia – All.B- Piezom gen ubicazione pozzi raggio 2 km;
- Geologia – All.C- Ricostruzione piezometrica di dettaglio;
- Geologia – All.D- Ubicazione pozzi spurgo e realiz. rete monitor.;
- Geologia – All.E- Indagine geognostica“;
- Geologia – CAVP03GNAE204R01 - D04 - Relazione geologica;
- SNAM - CONSEGNA Richiesta di allacciamento punto di Consegna da produzione ecc...;
- Tav1a- Inquadramento territoriale viabilità esterna;
- Tav1b- Inquadr terr - Distanze FORSU-nuclei isolati;
- Tav1c- Inquadr terr - Impianto su PRG Cavaglia;
- Tav1d- Inquadr terr - Impianto su PRG Santhià;
- Tav1e- Inquadr terr - Impianto su PRG Alice Castello;
- Tav2- Stato di fatto e stato di progetto;
- Tav3a- Rendering;
- Tav3b- Fotoinserimenti;
- Tav3c- Planimetria con opere a verde;
- Tav3d- Sezioni ambientali;
- Tav4a- Movimenti terra - Fase 1 scavi;
- Tav4b- Movimenti terra - Fase 2 riporti;
- Tav5a- Layout Piano Terra con viabilità interna;
- Tav5b- Layout Coperture;
- Tav6- Aree scarico,pre tratt - Piante sezioni-Layout1;
- Tav7- Aree post tratt meccanico - Piante sezioni;
- Tav8- Aree trattamento aerobico - Piante sezioni;
- Tav9- Palazzina e corpo servizi - Piante sezioni;
- Tav10- Biofiltro - Piante, sezioni e particolari;

- Tav11- Opere accessorie - Piante, sezioni e prospetti;
- Tav12- Prospetti;
- Tav13a- Plan reti coperture;
- Tav13b- Plan reti piazzali;
- Tav13c- Plan reti di servizio;
- Tav13d- Schema a blocchi;
- Tav13e- Vasche interrato - dettaglio;
- Tav14- Sorgenti sonore;
- Tav15- Layout reti biogas e biometano;
- Tav16- Planimetria punti emissione e monitoraggi ambientali;
- Tav17- Layout gestione rifiuti e attività IPPC;
- INVIO INTEGRATIVO 20.05.2019 - 2019.02 Forsu Cav - Modello impatto acustico - U_RPS447;
- INVIO INTEGRATIVO 20.05.2019 - Acustica - grafici previsionali impianto FORSU febbraio 2019;
- INVIO INTEGRATIVO 20.05.2019 - Rel Geologica - All.A- Inquadramento geologico-geomorfologico;
- INVIO INTEGRATIVO 20.05.2019 - Rel Geologica - All.B- Piezom gen ubicazione pozzi raggio 2 km;
- INVIO INTEGRATIVO 20.05.2019 - Rel Geologica - All.C - Ricostruzione piezometrica di dettaglio;
- INVIO INTEGRATIVO 20.05.2019 - Rel Geologica - All.D- Ubicazione pozzi spurgo e realiz. rete monitoraggio;
- INVIO INTEGRATIVO 20.05.2019 - Rel Geologica - All.E - Indagine geognostica;
- INVIO INTEGRATIVO 20.05.2019 - Rel Geologica - CAVP03GNAE204R01 - D04 - Relazione geologica;
- INTEGRAZIONI APR2020 - Progetto antincendio;
- INTEGRAZIONI APR2020 - 2020.04.16_PMC_FORSU CAV - Piano di Monitoraggio e Controllo;
- INTEGRAZIONI APR2020 - 2020.04.16_Protocollo gestione rifiuti_FORSU CAV;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAE204R02 - D04 - Relazione geologica;
- INTEGRAZIONI APR2020 - SNAM_Accettazione realizzazione punti di consegna e riconsegna_giu-set.2019;
- INTEGRAZIONI APR2020 - SNAM_Assenso tecnico preliminare connessione_lug.2018;
- INTEGRAZIONI APR2020 - SNAM_Comunicazione avvio attività realizzazione Punto di Consegna e Riconsegna_prot. 274 e 275_20.03.2020;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03BF200R02 -Tav10- Biofiltro - Piante, sezioni e particolari;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03BGIB200R02 -Tav15- Layout reti biogas e biometano;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03COAA200R02 -Tav8- Aree trattamento aerobico - Piante sezioni;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03COAA201R00 - Tav 19 - Biocelle - Particolari
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03CPAA200R02 -Tav6- Aree scarico,pre tratt - Piante sezioni;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03CTAB200R02 -Tav4a- Movimenti terra - Fase 1 scavi;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03CTAB201R02 -Tav4b- Movimenti terra - Fase 2 riporti;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03DAAA200R00 -Tav 18 - Digestori anaerobici;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAA200R02 -Tav1a- Inquadramento territoriale viabilità esterna;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAA201R02 -Tav2- Stato di fatto e stato di progetto;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAA203R02 -Tav9- Palazzina e corpo servizi - Piante sezioni;

- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAA215R01 -Tav3c- Planimetria con opere a verde;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAB200R02 -Tav5a- Layout Piano Terra con viabilità interna;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAB202R02 -Tav5b- Layout Coperture;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAB203R02 -Tav14- Sorgenti sonore;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAB204R02 -Tav16- Planimetria punti emissione e monitoraggi ambientali;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAB205R02 -Tav17- Layout gestione rifiuti e attività IPPC;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAC200R02 -Tav12- Prospetti;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAE201R03 - D01 - Relazione Tecnica (con modifiche evidenziate);
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03GNAE201R03 - D01 - Relazione Tecnica;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03ISAA200R02 -Tav11- Opere accessorie - Piante, sezioni e prospetti;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03PEAB200R02 - Tav13a- Planimetria di raccolta acque meteoriche bianche;
- INTEGRAZIONI APR2020 - Tavola 13b - Planimetria reti raccolta acque meteoriche da piazzali e liquidi di processo;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03PEAB202R02 - Tav13c- Planimetria reti di servizio;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03PECA201R01 -Tav13d- Schema a blocchi;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03PECA201R02 -Tav13e- Vasche interrato - Particolari;
- INTEGRAZIONI APR2020 - CAVP03RFAA200R02 -Tav7- Aree post tratt meccanico - Piante sezioni;
- INTEGRAZIONI APR2020 - 2020.04.16_Scheda IPPC ambientale - aggiornata;
- INTEGRAZIONI APR2020 - 2020.04.16_Scheda IPPC INT.4 - aggiornata;
- INTEGRAZIONI APR2020 - 2020.04.16 - risposte osservazioni - ENTI-ASSOCIAZIONI;
- INTEGRAZIONI APR2020 - 2020.04.16 - risposte osservazioni - PROVINCIA;
- DOCUMENTI DEL 26.06.2020 - ATTO NOTARILE dr. Mistretta Mario notaio in Brescia, attestante l'avvenuta vendita (in data 18.06.2020), da parte della "Ceppana" S.r.l., Padova alla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia, di n. 1 unità immobiliare con corte esclusiva pertinenziale facente parte del fabbricato sita nel Comune di Cavaglià (BI), Strada della Mandria n. 22 (foglio. n. 27 mappale n. 507 sub 2);
- DOCUMENTI DEL 26.06.2020 - PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE (repertoriato al n. 114593 raccolta n. 44963 e con autentica delle sottoscrizioni dei contraenti, avanti il dr. Mistretta Mario notaio in Brescia in data 18.06.2020) tra la "B.P. AUTOMATION di G. Pietrobon & C." S.a.s., Cavaglià (BI) (parte promittente venditrice) e la "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia (parte promittente acquirente), per l'acquisizione da parte di quest'ultima di n. 1 unità immobiliare con corte esclusiva pertinenziale facente parte del fabbricato sita nel Comune di Cavaglià, Strada della Mandria n. 22 (foglio. n. 27 mappale n. 507 sub 1), al fine di implementare l'acquisto di cui all'atto notarile al punto precedente.

DATO ATTO CHE

- ◆ Con nota prot. n. 8109 del 29.04.2019, la Provincia comunicò l'avvio del procedimento;
- ◆ con la nota prot. n. 8879 del 09.05.2019 la Provincia di Biella comunicò a tutti i soggetti interessati la sospensione, a far data dal 17.04.2019 stesso, dei termini procedurali per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., per consentire di procedere alla previa definizione della compatibilità ambientale delle opere descritte nel progetto;
- ◆ in ottemperanza alle indicazioni del citato art. 27-bis del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii., con la nota prot. 9655 del 21.05.2019, la Provincia provvede a richiedere al proponente la regolarizzazione della documentazione presentata in allegato all'istanza suindicata, a

seguito della rituale segnalazione operata dai soggetti titolari delle funzioni di rilascio dei vari titoli autorizzativi o nulla osta o pareri o assensi a vario titolo, a seguito di apposita comunicazione a questi trasmessa dalla Provincia (cfr. nota prot. Prov. 7922 del 24.04.2019). A detta richiesta di regolarizzazione della Provincia, la S.p.A. proponente fece seguito con l'invio dei documenti colà indicati avvenuta in data 30.05.2019.

DATO ATTO CHE

A seguito dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione inizialmente allegata all'istanza, fu possibile dare corso alla fase di evidenza pubblica cui tutti gli elaborati allegati all'istanza e quelli successivamente regolarizzati, furono sottoposti, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia di Biella, per il previsto termine temporale di 60 giorni (dal 28.06.2019 sino a tutto il 27.08.2019), prevista dall'art. 27-bis comma 6 (con rimando alle modalità di cui all'art. 24-bis) del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Nel periodo predetto pervennero alla Provincia di Biella le seguenti osservazioni scritte da parte del pubblico:

- 1) Osservazione scritta datata 05.09.2018 del "CARP Novara ONLUS" Novara, pervenuta via e-mail alla Provincia in data 29.07.2019 (prot. ricez. Prov. n. 15028 del 30.07.2019);
- 2) Osservazione scritta prot. n. L-2019-056 del 21.08.2019 della "Territorio e Risorse" S.r.l. Tortona (AL), pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 21.08.2019 in n. 3 invii ma sempre dello stesso documento (cfr. nn. prot. ricez. Prov. n. 16410-16412-16542 del 22.08.2019);
- 3) Osservazione scritta datata 24.08.2019 della sig.ra Macchieraldo dott.ssa Stefania, Cavaglià (BI), pervenuta via e-mail alla Provincia in data 24.08.2019 (prot. ricez. Prov. n. 16613 del 26.08.2019);
- 4) Osservazione scritta datata 25.08.2019 della sig.ra Bovio Miranda Paola, Cavaglià (BI), pervenuta via e-mail alla Provincia in data 25.08.2019 (prot. ricez. Prov. n. 16626 del 26.08.2019);
- 5) Osservazione scritta datata 26.08.2019 della sig.ra Marcone Michela, Cavaglià (BI), pervenuta via e-mail alla Provincia in data 26.08.2019 (prot. ricez. Prov. n. 16697 del 27.08.2019);
- 6) Osservazione scritta del 26.08.2019 del comitato "La Salute Innanzitutto" Mottalciata (BI), facente capo al presidente ing. Luca Iezzi, pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 26.08.2019 (prot. ricez. Prov. n. 16698 del 27.08.2019);
- 7) Osservazione scritta datata 27.08.2019 della "Legambiente Circolo Biellese "Tavo Bùrat"" Biella, pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 27.08.2019 (prot. ricez. n. 16701 del 27.08.2019);
- 8) Osservazione scritta datata 27.08.2019 della Associazione "Movimento Valledora ONLUS" Cavaglià (BI), pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 27.08.2019 (prot. ricez. n. 16775 del 28.08.2019);
- 9) Nota del Comune di Tronzano V.se (VC) prot. n. 0006565 del 27.08.2019, recante in allegato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27.08.2019 con quale la Giunta ha deliberato la condivisione dei contenuti delle osservazioni della Associazione "Movimento Valledora ONLUS" di cui al punto precedente del presente elenco. La nota di cui trattasi è pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 27.08.2019 (prot. ricez. n. 16789 del 28.08.2019);
- 10) Osservazione scritta datata 27.08.2019 del "Titolare (n.d.v.: *senza alcuna indicazione nominativa*) dell'Azienda Agrituristica "Il Molino" Cascina Momassone", Cavaglià (BI), pervenuta via e-mail alla Provincia in data 25.08.2019 (prot. ricez. Prov. n. 16626 del 26.08.2019).

E DATO ATTO CHE

Anche successivamente all'ultimo giorno di evidenza pubblica cui gli elaborati progettuali ed ambientali furono sottoposti (cfr.: giorno 27.08.2019), pervennero osservazioni da parte del pubblico, che la Provincia - seguendo un orientamento consolidato della giurisprudenza - ha ritenuto di non ignorare, potendo nelle predette, pur se tardive in tempi consoni con lo svolgimento

dell'istruttoria, potenzialmente essere indicati elementi di spunto per la conduzione dell'istruttoria degni di considerazione. Si tratta dei seguenti documenti:

- 11) Osservazione scritta del Comitato "Salussola Ambiente è Futuro" pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 10.09.2019 (prot. ricez. Prov. n. 17475 del 10.09.2019);
- 12) Nota della Città di Santhià, prot. n. 16150 del 12.09.2019, pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data odierna 12.09.2019 (prot. ricez. Prov. n. 17674 del 12.09.2019);
- 13) Nota dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, prot. n. 22306 del 12.09.2019, pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data odierna 12.09.2019 (prot. ricez. Prov. n. 17680 del 12.09.2019);

E ALTRESI' CHE

A seguito - come sarà dettagliatamente illustrato più oltre nel presente provvedimento - della richiesta di integrazioni al proponente operata dalla Conferenza dei Servizi in data 19.09.2019 ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato e degli elaborati integrativi a controdeduzione trasmessi dalla S.p.A. proponente, che la Provincia, pur dovendo (per espressa disposizione dell'art. 24 comma 7 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato) tempestivamente rendere disponibili sul proprio sito *internet* istituzionale con gli altri atti del procedimento, non ritenne costituissero modifiche sostanziali al progetto e tali da disporre per essi una nuova fase di evidenza pubblica, pervenne ugualmente uno scritto da parte del pubblico. Si tratta della:

- 14) Osservazione scritta della Associazione "Movimento Valledora ONLUS" Cavaglià (BI), pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 23.05.2020 (prot. ricez. n. 8853 del 23.05.2020);

Dei contenuti di tutte le suddette osservazioni la Provincia ha pertanto tenuto conto nelle proprie valutazioni durante i lavori dell'Organo Tecnico V.I.A. coordinato con il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente (O.T.+C.T.), circa la compatibilità ambientale del progetto. Si rimanda pertanto al Verbale della riunione O.T.+C.T. in data 28.05.2020 con aggiornamento lavori al 19.06.2020.

PRECISATO INOLTRE CHE

A seguito della pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto di cui trattasi qui sopra riportata, autonoma (rispetto alle memorie scritte su-elencate) istanza di svolgimento dell'Inchiesta Pubblica prevista di cui agli art. 24 bis e 27 bis comma 6 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152, e ss.mm.ii. ed art. 14 comma 3 della Legge Regionale 14.12.1998, n. 40 e ss.mm.ii., fu avanzata da un soggetto del pubblico a nome proprio e di altri, come segue:

- I Istanza datata 07.07.2019 sottoscritta dal dr. Daniele Gamba e pervenuta nella data stessa (cfr. prot. ricez. n. 13123 del 08.07.2019) dall'indirizzo di posta elettronica della "Legambiente Circolo Biellese "Tavo Bürat"", a nome di questa ed per conto altresì: del "Movimento Valledora Associazione Culturale ONLUS" Cavaglià, del "Comitato Salussola Ambiente E' Futuro" Salussola, del "Comitato La Salute Innanzitutto" Mottalciata, del "C.A.R.P. ONLUS" Novara, del "Pro Natura Biellese", della "ISDE Italia-Associazione Medici per l'Ambiente" ed infine della "Lipu - Sezione di Biella e Vercelli".

A detta istanza la Provincia subito riscontrò attraverso la nota P.E.C. protocollo n. 14917 del 26.07.2019, agli atti del fascicolo del procedimento, comunicando la propria l'intenzione di non dare corso alla richiesta di istituzione dell'Inchiesta Pubblica qui sopra identificata. Ciò in considerazione dei seguenti fattori:

- 1) Il progetto di cui trattasi in relazione alle sue caratteristiche era assoggettabile alla fase di Verifica di Assoggettabilità (anch'essa con avvenuta effettuazione della specifica fase di evidenza pubblica degli elaborati progettuali per 45 gg.) e, fase che si è conclusa, come precedentemente richiamato, disponendo il suo assoggettamento alla fase di Valutazione, quindi ad un vaglio tecnico ancora più approfondito, durante la quale è stato assoggettato a nuova fase di evidenza pubblica (ora per 60 gg.);

2) in ragione di quanto indicato al precedente motivo, la Provincia ha ritenuto che, in tale contesto, l'utilizzo di uno strumento per dare corso alla fase della consultazione del pubblico mediante il ricorso all'indizione dell'Inchiesta Pubblica, stante la eccezionalità di tale istituto (tanto nell'esperienza precedente di altre Autorità in materia di V.I.A. piemontesi e di quella specifica della Provincia di Biella, quanto proprio dal punto di vista concettuale, dovendo essere attivata nel caso di progetti suscettibili di provocare reale allarme ambientale in senso esteso (per gli eco-sistemi, per la salute pubblica, per le componenti socio-economiche coinvolte) costituisse un aggravio del procedimento, sia in termini di tempi che di oneri a carico del proponente, entrambi non giustificabili per un procedimento dai temi ambientali ordinari quale quello attualmente in svolgimento;

3) a prescindere dallo svolgimento di un'inchiesta pubblica, contributi tecnici o non tecnici, in forma scritta, provenienti da chiunque (e quindi anche da parte di soggetti ulteriori rispetto a quelli istituzionali coinvolti nell'istruttoria in quanto titolari della funzione del rilascio di autorizzazioni o pareri o assensi a vario titolo) avrebbero potuto essere recapitati alla Provincia durante la fase di evidenza pubblica del progetto più sopra illustrata e dalla Provincia sarebbero stati considerati e valutati, in vista dell'adozione del presente provvedimento conclusivo. Allo stesso modo sarebbe stato possibile dare corso al Confronto con il proponente (previsto dall'art. 14 co. 4 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata e dall'art. 27-bis co. 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) di chi del pubblico lo avesse richiesto.

DATO POI ATTO CHE

A norma dell'art. 27-*bis* comma 1 e 7 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, il procedimento di V.I.A., scaturito dalla presentazione dell'istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, deve concludersi con il rilascio contestuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, pareri, licenze, nulla osta ed assensi a vario titolo, necessari per la realizzazione ed esercizio del progetto esaminato, così come indicati dal proponente in un apposito elenco da lui redatto ed allegato all'istanza di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale. Quindi - come sarà illustrato più oltre - nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi (seduta del 12.09.2019) fu operata la ricognizione di tutti gli atti di assenso a vario titolo necessari per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto, sulla base di quanto indicato dal proponente nell'apposito elenco.

PRECISATO INOLTRE CHE

Stante la qualificazione dell'impianto in progetto fra quelli di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "Titolo III-*bis*" della "Parte II" citato (Installazioni I.P.P.C.), l'istruttoria di cui trattasi fu finalizzata all'accertamento dell'eventuale compatibilità ambientale del progetto e, contestualmente, alla rispondenza dei processi tecnologici colà indicati con le B.A.T. (migliori tecnologie disponibili), stabilite per il rilascio dell'A.I.A., attualmente rappresentate dalla BATC "Waste Treatment" assunta con Decisione U.E. 2018/1147 dell'08.08.2018.

VISTE LE RISULTANZE

Delle riunioni dell'Organo Tecnico V.I.A. coordinato con il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (nel prosieguo inteso per brevità come O.T.+C.T.), avvenute nelle seguenti date:

- ❖ **09.09.2019 con aggiornamento lavori al 16.09.2019:** riunione in due sessioni, nella quale fu esaminata la documentazione progettuale/ambientale presentata dalla "A2A Ambiente" S.p.A. in allegato alla propria istanza, oltre che esaminate le osservazioni pervenute da parte del pubblico, al fine di redigere l'elenco degli argomenti che per l'O.T.+C.T. Provinciali risultavano di necessario approfondimento da parte del proponente in sede di integrazioni.;

- ❖ **30.01.2020:** successivamente alla richiesta di chiarimenti, in data 03.11.2019, è entrata in vigore la L. 128/2019, il cui art. 14-bis ha modificato l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, che disciplina la cessazione dalla qualifica di rifiuto (cd. End of Waste). Si è quindi resa necessaria una nuova riunione dell'O.T.+C.T. per stabilire se occorresse richiedere ulteriori integrazioni al proponente, affinché il progetto potesse soddisfare i requisiti indicati dalla suddetta norma.
- ❖ **28.05.2020 con aggiornamento lavori al 19.06.2020:** riunione in due sessioni, nella quale furono esaminate le contro-deduzioni del proponente alla richiesta di integrazioni contenuta nelle note prot. Prov. n. 18757 del 26.09.2020 e n. 2548 del 25.02.2020, delle quali si dirà più oltre. Esame finalizzato alla definizione del parere circa la compatibilità ambientale o meno del progetto e della rispondenza o meno del progetto alle B.A.T. di riferimento, alla luce delle integrazioni fornite dal proponente. In tali sessioni furono altresì valutati i contenuti della sopraccitata osservazione scritta della Associazione "Movimento Valledora ONLUS" Cavaglià (BI), pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 23.05.2020 (prot. ricez. n. 8853 del 23.05.2020)

VISTE LE RISULTANZE

Delle sedute della Conferenza dei Servizi, cui fu dato corso nelle seguenti date:

- ❖ **12.09.2019:** seduta nella quale fu individuato il quadro dei titoli di assenso (autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc..) da conseguire e rilasciare all'interno del procedimento in conseguenza dell'eventuale ottenimento della compatibilità ambientale, unitamente ad un primo abbozzo di crono-programma dei lavori della Conferenza dei Servizi stessa. Le autorizzazioni ed altri atti equipollenti dopo una prima definizione avvenuta in quella sede sono stati, nel seguito dell'istruttoria, individuati in modo definitivo come segue:
 - ◆ Previo giudizio di compatibilità ambientale positivo ai sensi dell'art. 27-*bis* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
 - ◆ Autorizzazione Integrata Ambientale, per la realizzazione e gestione di Installazioni I.P.P.C. ai sensi dell'art. 29-*quater* del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. parte Seconda, Titolo III-*bis* – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella. L'A.I.A. stessa sostituisce, per l'impianto di cui trattasi i seguenti titoli autorizzativi:
 - i. Autorizzazione ai sensi art. 208 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. citato, per la realizzazione e gestione di impianti di trattamento rifiuti: messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi- da rilasciare a cura della Amministrazione Provinciale di Biella;
 - ii. Autorizzazione ai sensi art. 269. D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento - da rilasciare a cura della Amministrazione Provinciale di Biella;
 - iii. Autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque dell'impianto in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale (assimilati ai civili ed acque meteoriche) - da rilasciare a cura del gestore del servizio fognario nel momento della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi (cfr. più oltre: "CORDAR S.p.A. Biella Servizi" Biella);
 - iv. Nulla osta ai sensi dell'art. 447/95 e ss.mm.ii. in materia di acustica, di competenza del Comune di Cavaglià (BI);
 - v. Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. - da rilasciare a cura del Comune di Cavaglia (BI);

- ◆ Autorizzazione Unica ai sensi art. 12 D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. ed art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii., necessaria per la realizzazione di impianti di produzione e cessione di biometano in quantità superiore a 500 Sm³/h – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
 - ◆ Approvazione del "Piano Preliminare di Utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017 e dall'art. 185 c.1, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
 - ◆ (trattandosi di attività di gestione rifiuti e di installazione I.P.P.C.) Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii. – da rilasciare a cura del gestore del servizio fognario nel momento della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi (cfr. più oltre: "CORDAR S.p.A. Biella Servizi" Biella);
 - ◆ Assenso all'allacciamento alla rete di distribuzione di titolarità della "SNAM Rete Gas" S.p.A.- da rilasciare a cura della "SNAM Rete Gas" S.p.A.;
 - ◆ Parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151 del 01.08.2011 e ss.mm.ii. - da rilasciare a cura del Ministero dell'Interno Comando Provinciale di Biella dei Vigili del Fuoco;
 - ◆ Classificazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. (approvato con R.D. n. 1265/1934) e del D.M. 05.09.1994 per inizio attività industria insalubre dell'impianto, classificato al n. 100 del D.M. stesso (cfr.: Parte I lett. B) "Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento") - da rilasciare a cura del Comune territorialmente competente;
- ❖ **19.09.2019:** seduta nel corso della quale furono illustrati nel dettaglio alla "A2A Ambiente" S.p.A., da parte della Conferenza dei Servizi, gli argomenti inerenti la documentazione progettuale/ambientale allegata dal proponente stesso all'istanza, che necessitavano di approfondimenti integrativi, con l'intenzione di formalizzarli, nei giorni immediatamente successivi, in una nota scritta strutturata per "QUESTIONI" numerate;
- ❖ **30.06.2020:** seduta (condotta con modalità collegamento dei partecipanti da remoto in osservanza alle norme per la prevenzione del contagio da Covid-19) nella quale la Conferenza dei Servizi, in contraddittorio con il proponente, espose le proprie valutazioni in merito agli argomenti oggetto della richiesta integrazioni operata al proponente dapprima verbalmente nella seduta della Conferenza dei Servizi del 19.09.2019 e poi nelle note scritte di richiesta note prot. Prov. n. 18757 del 26.09.2020 e n. 2548 del 25.02.2020, con riferimento alle specifiche contro-deduzioni dell'"A2A Ambiente" S.p.A. negli elaborati integrativi recapitati alla Provincia in data 17.04.2020 (cfr. prot. ricez. n. 7112 del 21.04.2020). Dell'esito della seduta di cui trattasi sarà riferito più oltre nel presente provvedimento;

VISTE LE RISULTANZE

Del Confronto di cui all'art. 14 comma 4 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. (ed art. 27-bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato) avuto dalla S.p.A. proponente con i soggetti del pubblico che ne fecero espressa richiesta ("Legambiente Circolo Biellese Tavo Bürat", "Comitato Salussola Ambiente E' Futuro" e "C.A.R.P. Onlus Novara), cui fu dato corso in data 24.09.2019 presso i locali dell'Amministrazione Provinciale di Biella, le cui fasi sono state trasposte in apposito Verbale, agli atti del fascicolo del procedimento.

DATO ATTO CHE

Come più sopra già accennato, all' "A2A Ambiente" S.p.A. furono richiesti dalla Conferenza dei Servizi, nella seduta del 19.09.2019, chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell'art. 27-*bis* comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citata. Il Responsabile del Procedimento formalizzò l'elenco delle predette richieste nella nota prot. Prov. n. 18757 del 26.09.2019. Successivamente, con la nota prot. Prov. n. 2548 del 05.02.2020 - viste le novità normative, rappresentate dall'entrata in vigore della L. 128/2019, il cui art. 14-bis modificò l'art. 184-*ter* del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la cessazione dalla qualifica di rifiuto; novità delle quali era evidentemente necessario tenere conto nella redazione delle contro-deduzioni alla richiesta di integrazioni "principale" del Settembre 2019 e naturalmente era indispensabile tenere conto nella prosecuzione della conduzione dell'istruttoria - la Provincia aggiunse alla lista delle "QUESTIONI" di cui alla precedente richiesta integrazioni n. 18757/2019 citata, n. 7 nuove "QUESTIONI" derivanti dall'entrata in vigore della norma surriportata. Nel frattempo la "A2A Ambiente" S.p.A. aveva richiesto, come permesso dalla norma succitata, la concessione di una proroga di ulteriori 180 gg. del termine di legge (30 gg.) per la consegna degli elaborati integrativi comunicato con la succitata nota di richiesta integrazioni n. 18757/2019 (cfr. nota apposita "A2A Ambiente" S.p.A. ricevuta via P.E.C dalla Provincia in data 15.10.2019 (prot. ricez. Prov. n. 20281 del 15.10.2019)), ottenendone la piena concessione mediante la nota Provincia n. 20443 del 17.10.2019), attestando il nuovo termine di consegna delle integrazioni al 23.04.2020.

La "A2A Ambiente" S.p.A. contro-dedusse, in data in data 21.04.2020 (cfr. prot. ricez. Prov. n. 7012 del 21.04.2020), alla richiesta di integrazioni complessivamente intesa, consegnando le integrazioni/chiarimenti richiesti, i quali - come più sopra riportato - furono esaminati dall'O.T.+C.T. Provinciali nelle sessioni di lavoro della riunione del 28.05.2020 con aggiornamento dei lavori alla sessione del 19.06.2020.

DATO ATTO CHE

Gli elaborati integrativi trasmessi dalla S.p.A. proponente in data 21.04.2020 furono dalla Provincia di Biella ritenuti nei contenuti come non necessitanti di sottoposizione a fase di evidenza pubblica, in quanto non rispondenti ad entrambe le due condizioni per ciò previste dall'art. 27-*bis* comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (previsione cioè di modifiche sostanziali al progetto e rilevanti per il pubblico).

Gli elaborati integrativi di cui trattasi furono tuttavia tempestivamente messi dalla Provincia a disposizione sul proprio sito *internet* istituzionale, così come specificamente disposto dall'art. 24 comma 7 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. citato, senza appunto prevedere la possibilità della consultazione del pubblico, come già indicato più sopra.

DATO ATTO CHE

In esito alla seduta della Conferenza dei Servizi del **30.06.2020**, per il progetto qui istruito, furono espresse le seguenti posizioni, da parte dei soggetti coinvolti nell'istruttoria e collegati da remoto ai lavori:

SOGGETTI ISTITUZIONALI CONVOCATI	PRESENTE/ ASSENTE	TENORE PARERE CIRCA LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con prescrizioni, con conseguente rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C. + autorizzazione Unica ai sensi art. 12 D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. ed art. 8- <i>bis</i> del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell'impianto di produzione e cessione di biometano in quantità superiore a 500 Sm ³ /h + Approvazione del "Piano Preliminare di Utilizzo <i>in situ</i> delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017 e dall'art.

		185 Comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
A.R.P.A. Dip.to Biella	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia (quale autorità competente alla V.I.A., per il caso in specie) il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento, favorevole con prescrizioni, confluì nel parere dell'Organo Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella, dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente.
A.S.L. BI Dip.to Prev,ne SISP Biella	Assente	L'A.S.L. BI – componente del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella – ha concorso alla formulazione del parere Tecnico Provinciale + Comitato Tecnico contenuto nel Verbale nella riunione del 28.05.2020.
Comune di Cavaglià	Presente	Parere favorevole con prescrizioni. Ha conseguentemente rilasciato il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. congiuntamente col nulla osta ai sensi dell'art. 447/95 e ss.mm.ii. in materia di acustica, confluiti entrambi nell'A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Biella. Ha inoltre conseguentemente proceduto alla classificazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. (approvato con R.D. n. 1265/1934) e del D.M. 05.09.1994 per inizio attività industria insalubre dell'impianto, classificato al n. 100 del D.M. stesso (cfr.: Parte I lett. B) "Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento").
Regione Piemonte	Assente alla seduta del 30.06.2020 ed a tutte le precedenti sedute della Conferenza dei Servizi	La Regione Piemonte, nella veste specifica della Direzione Regionale Innovazione Ricerca Università e Sviluppo Energetico (a fare da capofila dell'endoprocedimento regionale) era coinvolta nell'istruttoria per dare attuazione a quanto indicato nella D.G.R. n. 1-322 del 22.09.2014 "Modifiche alla D.G.R. n. 32-6514 del 14.10.2015 recante approvazione in via sperimentale dell'iter procedurale per le Conferenze dei Servizi interne ed alla D.G.R. 1-7002 del 13.01.2014". Nel corso dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi, attivata dalla suddetta Direzione Regionale Innovazione Ricerca Università e Sviluppo Energetico, la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Territorio e Paesaggio, fece pervenire la nota P.E.C. prot. n. 21902 del 29.08.2019 (prot. ricez. Prov. n. 16881 del 29.08.2019), nella quale il Settore segnalò di non avere competenze nel rilascio di autorizzazioni al progetto istruito. La Regione Piemonte pertanto non risultò, in concreto, avere competenze al rilascio di pareri o autorizzazioni all'interno del procedimento di cui trattasi.
"CO.S.R.A.B. – A.T.O." Biella	Presente	Parere favorevole con prescrizioni
"Comuni Riuniti" S.r.l. Netro (BI)	Assente alla seduta del 30.06.2020 ed a tutte le precedenti	Non trasmise mai neppure pareri scritti. Parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.

	sedute della Conferenza dei Servizi	
CORDAR S.p.A. Biella Servizi	Assente all'unica seduta per la quale fu convocato, 30.06.2020	Non ha trasmesso neppure parere scritto. Parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.
Ministero dell'Interno VV.FF. Comando Provinciale Biella	Presente	Parere favorevole con prescrizioni. Conseguente rilascio parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. 151 del 01.08.2011 e ss.mm.ii.
"SNAM Rete Gas" S.p.A.	Assente alla seduta del 30.06.2020 ed a tutte le precedenti sedute della Conferenza dei Servizi	La "Snam Rete Gas" S.p.A. Distretto Nord Occidentale trasmise, nel corso dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi: 1) la nota P.E.C. prot. n. DINOCC 578 - BAR del 11.09.2019 (prot. ricez. Prov. n. 17645 del 12.09.2019); 2) la nota P.E.C. prot. n. DINOCC 591 - BAR del 17.09.2019 (prot. ricez. Prov. n. 18092 del 18.09.2019). In entrambe le predette significò il proprio "parere tecnico favorevole" Pur se assente alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, sulla base dei due pareri tecnici su-elencati, la "SNAM Rete Gas" S.p.A. ha espresso il proprio parere favorevole all'allacciamento alla rete di distribuzione di titolarità della "SNAM Rete Gas" S.p.A.

DATO ATTO CHE

Nel momento in cui l'istruttoria della Conferenza dei Servizi ebbe inizio, il Gestore dei servizi idrici per l'area di competenza era la "Comuni Riuniti" S.p.A., la quale fu quindi individuata dalla Conferenza dei Servizi come soggetto titolare del rilascio dei titoli afferenti la propria attività. Tuttavia - a seguito di un ricorso amministrativo al T.A.R. Piemonte (promosso dalla "Comuni Riuniti" S.p.A. e da alcuni Comuni del Biellese e Vercellese: ricorso n. 158/2020 REG RIC) avverso il provvedimento prot. n. 751 del 12.12.2019 adottato dall'A.T.O. 2 per la risoluzione della convenzione con la "Comuni Riuniti" S.p.A. stessa per la gestione del servizio idrico per le aree di competenza ed il suo successivo affidamento al "CORDAR S.p.A. Biella Servizi" - il T.A.R. ebbe a pronunciarsi sulla contestuale richiesta dei ricorrenti di sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento impugnato, respingendola (cfr. Ordinanza T.A.R. Piemonte del 09.04.2020 n. 185/2020 REG PROV CAU). A tale pronuncia sfavorevole i ricorrenti opposero appello al Consiglio di Stato, il quale accolse la richiesta di misure cautelari ai sensi dell'art. 55 comma 10 del C.p.A. e cioè non sospendendo l'esecutività del provvedimento impugnato ma solamente intimando al T.A.R. Piemonte la sollecita fissazione dell'udienza per la trattazione del merito (cfr. Ordinanza Consiglio di Stato Sez. V del 19.06.2020 n. 3637/2020 REG PROV CAU del ricorso n. 3971/2020 REG RIC).

Già alla data (25.05.2020) della convocazione della seduta conclusiva del 30.06.2020 della Conferenza dei Servizi la Provincia aveva ritenuto opportuno convocare entrambi i Gestori dei servizi idrici interessati dalle sorti del ricorso amministrativo, al fine di acquisire dal soggetto legittimamente titolare della funzione di rilascio dei titoli di competenza e della previa pronuncia sugli aspetti afferenti la compatibilità ambientale del progetto.

Nessuno dei due soggetti suddetti - come di evince dalla tabella qui sopra riportata - ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi e, pertanto, ai sensi art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. - sono stati acquisiti, dal soggetto che il T.A.R. Piemonte individuerà come legittimo titolare della gestione dei servizi idrici per le aree di riferimento, la pronuncia favorevole senza condizioni sugli aspetti della compatibilità ambientale del progetto, unitamente all'approvazione senza condizioni del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii. ed al rilascio senza condizioni dell' Autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque dell'impianto in pubblica fognatura.

DATO ATTO CHE

Non vi sono state espressioni dissenzienti da parte di alcuno dei soggetti coinvolti in istruttoria. Per questa ragione non è necessaria una valutazione delle posizioni prevalenti, come indica l'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. Quindi, dopo l'unanime pronuncia sulla compatibilità ambientale (in alcuni dei casi con prescrizioni e condizioni), tutti i provvedimenti autorizzativi, pareri, nulla osta e pareri a vario titolo, necessari per la realizzazione e gestione delle opere descritte nel progetto sono stati rilasciati o acquisiti.

VISTE

le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche manifestate nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale e nelle note trasmesse all'uopo dai soggetti intervenuti e non intervenuti alle sedute, in ordine al progetto, delle quali si fa ampio cenno nei verbali relativi;

DATO ATTO CHE

la valutazione del progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 29-ter comma 1 del D. Lgs. 152/2006;
- l'istanza era corredata da Sintesi non Tecnica così come richiesto dall'art. 29-ter comma 2 del D. Lgs. 152/2006.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio dell'Organo Tecnico Provinciale V.I.A. congiuntamente con il Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento delle sedute della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Dato atto che è stato approvato il piano di monitoraggio e controllo proposto dall'Azienda con le modifiche indicate dalla Conferenza dei Servizi.

Considerato che, in base alla verifica preliminare effettuata in conformità all'allegato 1 del DM 15 aprile 2019 n. 95, non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006.

Precisato che il collegamento dell'impianto in progetto con la rete di distribuzione del gas gestita direttamente dalla "SNAM Rete Gas" S.p.A., secondo le modalità descritte negli elaborati presentati, è da ritenersi condizione vincolante per la validità della compatibilità ambientale rilasciata con il presente atto.

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto il D. Lgs. 19 Dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"

Vista la L.R. 14.12.1998 n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", per le parti non in conflitto con le disposizioni del predetto D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 24 Ottobre 2002 n. 24;

Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554

Visto il DM 10/09/2010

Visto il D.Lgs. 28/2011

Visto il DM n. 272 del 13 novembre 2014.

Visto il D.P.C.M. 04.03.2020 e successivi in materia di misure di contenimento del contagio del virus da Covid-19 (cfr., per i tempi del procedimento: D.L. 17.03.2020 n. 18 art. 103 e D.L. 08.04.2020 n. 23 art. 37);

Vista la D.G.P. Biella n. 72 del 06.04.2007 e ss.mm.ii.: "Approvazione del Regolamento per la gestione delle Conferenza dei Servizi della Provincia di Biella";

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

IL DIRIGENTE
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

dott. Graziano Stevanin,

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestualmente approvare ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il progetto denominato: "*Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost*", da realizzare nel Comune di Cavaglià (BI), reg. Gerbido, presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- 2) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale al progetto ricompreso nel presente provvedimento ha durata pari a 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito WEB della Provincia di Biella. Ai sensi dell'art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. e dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. si dispone inoltre che:
- A) l'**INIZIO LAVORI** avvenga entro 1 anno dalla data del presente provvedimento;
- B) la **FINE LAVORI** avvenga entro il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente indicato (5 anni);
- 3) Di specificare che il giudizio di compatibilità ambientale favorevole espresso nel presente dispositivo al punto n. 1, è condizionato al rispetto (ciascuna con i tempi i modi e le eventuali condizioni che le sono propri) delle prescrizioni riportate negli allegati al presente provvedimento "B", "C", "D", "E", "F" e "G" ed alle condizioni ambientali riportate nell'allegato "H", per la Verifica di Ottemperanza di cui all'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 4) Il proponente, ai sensi dell'art. 8 L.R.40/98 e ss.mm.ii., dovrà comunicare/trasmettere al Dipartimento A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella:
- le date d'inizio e termine dei lavori, al fine di permettere al Dipartimento stesso il controllo delle prescrizioni nella fase di realizzazione dell'opera;
 - una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all'attuazione di tutte le misure compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale allegata all'istanza (comprensiva altresì delle integrazioni, chiarimenti e precisazioni successivi) ed integrate dalle indicazioni e prescrizioni risultanti dall'istruttoria e contenute nel presente provvedimento;
- 5) Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale, oltre al parere di compatibilità ambientale positivo (espresso dalla Provincia quale autorità competente per la V.I.A., individuata all'art. dall'art. 6 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii.) al punto n. 1 più sopra, in ossequio a quanto indicato all'art. 27-bis comma 7 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., include le autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura individuati dalla Conferenza dei Servizi come necessarie per la realizzazione delle opere e degli interventi descritti nel progetto (ed integrati con le prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi stessa), che si elencano qui di seguito:
- I. Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione e gestione dell'installazione I.P.P.C. Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi (recupero della FORSU con produzione di biometano e compost), localizzata in Gerbido di Cavaglià, di titolarità della "A2A Ambiente." S.p.A. L'A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Biella col presente provvedimento sostituisce:
- a) Autorizzazione ai sensi art. 208 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. citato, per la realizzazione e gestione di impianti di trattamento rifiuti: messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - b) Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le emissioni in atmosfera generate dallo stabilimento;
 - c) Autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque dell'impianto in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale(assimilati ai civili ed acque meteoriche);
 - d) nulla osta ai sensi L. 26.10.1995 n. 447 in materia di acustica;
 - e) permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
- II. (trattandosi di attività di gestione rifiuti e di installazione I.P.P.C.) Approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii., a cura del "CORDAR S.p.A. Biella Servizi";
- III. Autorizzazione Unica ai sensi art. 12 D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. ed art. 8-*bis* del D.Lgs. 28/2011 e ss.mm.ii., necessaria per la realizzazione di impianti di produzione e cessione di biometano in quantità superiore a 500 Sm³/h, rilasciata dalla Provincia di Biella;
- IV. Approvazione del "Piano Preliminare di Utilizzo *in situ* delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 e

dall'art. 185 c.1, lett. c) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Provincia di Biella;

V. Assenso all'allacciamento alla rete di distribuzione di titolarità della "SNAM Rete Gas" S.p.A., rilasciato dalla "SNAM Rete Gas" S.p.A.;

VI. Parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 e ss.mm.ii., rilasciato dal Ministero dell'Interno Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Biella;

VII. Classificazione ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. (approvato con R.D. n. 1265/1934) e del D.M. 05.09.1994 per inizio attività industria insalubre dell'impianto, classificato al n. 100 del D.M. stesso (cfr.: Parte I lett. B) "Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento"), da rilasciare a cura del Comune territorialmente competente;

- 6) Di stabilire che la validità dell'A.I.A. rilasciata con il presente atto risponde ai criteri stabiliti dall'art. 29 *octies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 con decorrenza dalla data di rilascio dello stesso al richiedente:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'U. E. delle decisioni relative alle conclusioni sulle B.A.T. riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- 7) Di fare presente che l'efficacia del precedente punto 5 del presente atto è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie, quantificate in osservanza dei criteri contenuti nella D.G.R. 20-192 del 12.06.2000 e ss.mm.ii.;
- 8) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale favorevole ricomprendente gli atti di assenso necessari per realizzare e gestire l'impianto è vincolato all'effettiva realizzazione dell'allacciamento alla rete di distribuzione del gas gestita dalla "SNAM Rete Gas" S.p.A. secondo le modalità descritte negli elaborati progettuali;
- 9) Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'**allegato "A"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 10) Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento qualora non in contrasto con il presente atto e con le prescrizioni contenute nell'**allegato "B"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 11) Di stabilire che le informazioni contenute nell'**allegato "C"**, richieste dalla DGR 52 – 10035 del 21.07.2003, dovranno essere trasmesse al Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche della Provincia di Biella entro il 15 Gennaio di ogni anno, preferibilmente su supporto informatico;
- 12) Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/2006, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**allegato "D"** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni;
- 13) Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**allegato "E"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 14) Di stabilire che il permesso di costruire è rilasciato per la realizzazione delle opere civili indicate nell'**allegato "F"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria;
- 15) Di stabilire che la gestione dei materiali di scavo dovrà essere effettuata con le modalità indicate nell'**allegato "G"** parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria;
- 16) Di dare atto che il dettaglio delle attività di monitoraggio è riportato nel Piano di Monitoraggio e controllo (INTEGRAZIONI APR2020 - 2020.04.16_PMC_FORSU CAV);
- 17) Di stabilire che entro un anno dalla messa a regime dell'impianto, ARPA svolgerà la verifica delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente e, successivamente, il controllo avverrà con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09.05.2016 "Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-*decies*, commi 11-*bis* e 11-*ter*";
- 18) Di dare atto che il Comune di Cavaglià provvederà a comunicare al proponente l'importo e le modalità di pagamento degli oneri di urbanizzazione, se dovuti;
- 19) Di stabilire che la presente autorizzazione all'esercizio dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto;
- 20) Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento dovrà operare nel rigoroso rispetto della normativa sui rifiuti, nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento;
- 21) Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata;
- 22) Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto IPPC, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente;
- 23) Di trasmettere all'"A2A Ambiente" S.p.A. con sede legale in Via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia (c/o: *piemonte.ambiente@pec.a2a.eu*), in qualità di soggetto proponente, nota di invito al ritiro di copia conforme all'originale del presente provvedimento unitamente a copia vidimata dalla Provincia del progetto approvato;
- 24) Di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella istruttoria;
- 25) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito *internet* istituzionale dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente/Responsabile

STEVANIN GRAZIANO

Allegato A (Pagine: 2)

Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla "A2AAmbiente" S.p.A., Cavaglià (P. IVA 01066840180) – installazione I.P.P.C. - e denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost" – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.

DATI ANAGRAFICI			
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione: A2A Ambiente S.p.A.			
Partita IVA n.	01066840180	Codice fiscale n.	01255650168
Ragione sociale del soggetto gestore: A2A Ambiente S.p.A.			
Partita IVA n.	01066840180	Codice fiscale n.	01255650168
Responsabile Tecnico: Marinzi Davide			
Sede legale:			
	Provincia: Brescia		
	Comune: Brescia		
	Località:		
	Indirizzo: Via Lamarmora n. 230		
Sede operativa:			
	Identificativo impianto: FORSU-BIOMETANO		
	Provincia: Biella		
	Comune: Cavaglià		
	Località: Gerbido		
	Indirizzo:		
	Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000		
	se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM WGS84 (vertici poligono) R1) 431.607 E 5.025.915 N; R2) 431.704 E 5.026.072 N; R3) 431.695 E 5.026.069 N; R4) 431.437 E 5.026.189 N; R5) 431.366 E 5.026.006 N; R6) 431.253 E 5.025.654 N; R7) 431.286 E 5.025.678 N; R8) 431.310 E 5.025.740 N; R 9) 431.293 E 5.025.746 N; R10) 431.264 E 5.025.706 N; R11) 431.249 E 5.025.656 N. (Cfr. Schede IPPC: Scheda B)		
	Particelle catastali: Foglio 27, particelle: 351 (parte), 465 (parte), 519 (parte) NCT Comune di Cavaglià		
Sezione:			
Impianto di trattamento e recupero della FORSU con produzione di biometano			
Operazione di recupero:	R13 R3	Descrizione:	Ricezione e pre-trattamento meccanico (preselezione); Digestione anaerobica Compostaggio aerobico in due fasi: bi ossidazione accelerata in biocelle e successiva maturazione aerata; Post-trattamento meccanico (raffinazione finale) Purificazione (Upgrading) del biogas
<input type="checkbox"/> Conto proprio		<input type="checkbox"/> Conto terzi	<input checked="" type="checkbox"/>

Tipologia rifiuti ammessi all'impianto:	
Descrizione conforme alla DEC 2014/955/UE in vigore dal 01/06/2015	
<i>EER</i>	<i>Descrizione</i>
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
19 06 ^	Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti
19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02	Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 02	Rifiuti dei mercati
^ I rifiuti EER 19 06 sono ammessi all'impianto esclusivamente nella fase di avvio della digestione anaerobica	
Provenienza dei rifiuti:	
Raccolta differenziata rifiuti urbani ed assimilabili, attività agro-industriali, attività agro-forestali che non prevedono l'impiego di trattamenti chimici, rifiuti di giardini e parchi, manutenzione del verde	
Bacino di utenza:	trattandosi di impianto non sottoposto a limitazioni, non si indica il bacino d'utenza (Cfr. art. 181 comma 5 D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.)
Quantità autorizzata:	60.000 Mg/anno (tonnellate/anno)
Massimo quantitativo di rifiuti oggetto di messa in riserva:	1.200 Mg (tonnellate) ovvero 1.600 m ³ (metri cubi)
Prodotti ottenuti dall'attività di recupero (End of Waste):	
<ul style="list-style-type: none"> • Compost / Ammendante compostato misto (produzione prevista ca. 12.000 ton/a) • Biometano (produzione prevista ca. 4.800.000 Sm³/a) 	
Il compost e il biometano ottenuti dai trattamenti svolti presso l'impianto verranno sottoposti alle analisi per la verifica delle caratteristiche di qualità e di conformità alla specifica normativa di settore, ai fini del riutilizzo/commercializzazione:	
<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 75/2010 per compost o ammendante compostato misto - DM 2 marzo 2018 per biometano 	
Le modalità di gestione dei rifiuti e la certificazione dei prodotti di recupero sono descritte nel documento progettuale <i>P2020.04.16 Protocollo gestione rifiuti FORSU CAV</i>	
Rifiuti derivanti dall'attività di recupero, da conferire ad impianti terzi autorizzati:	
Scarti da pretrattamento (EER 19 05 01); compost fuori specifica (EER 19 05 03); metalli ferrosi da raffinazione del compost (EER 19 12 02); sovvalli (EER 19 12 12); oli esausti per pale gommate e macchinari vari (CER 13 02 05*, 13 0210*); assorbenti, materiali filtranti, stracci per pulizia e manutenzioni (EER 15 02 02*, 15 02 03), filtri dell'olio da manutenzioni (EER 16 01 07*), ferro e acciaio da manutenzioni e demolizioni (EER 17 04 05).	

Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A., Cavaglià (P. IVA 01066840180) – installazione I.P.P.C. - e denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost" – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.

Prescrizioni assegnate dall'Organo Tecnico della Provincia di Biella:

1. L'"A2A Ambiente" S.p.A., entro il mese di aprile di ogni anno, dovrà inviare agli Enti una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti in ottemperanza al piano di monitoraggio, relativi all'anno precedente. I dati del piano di monitoraggio e controllo dovranno essere riportati nel documento che verrà fornito dall' A.R.P.A. Piemonte al richiedente tramite P.E.C.;
2. qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore dell'installazione I.P.P.C. stessa provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'*European Pollutant Release and Transfer Register* (Dichiarazione EPRTR o equivalente), entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati EPRTR all'I.S.P.R.A., dovrà essere inviata alla Provincia di Biella, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione;
3. nelle unità immobiliari adiacenti all'impianto, denominate "Cascina Uffici", ubicate in strada della Mandria n. 22 e n. 22/b e censiti nel N.C.E.U. del Comune di Cavaglià al foglio 27, identificati dal mappale 507 sub 2 di proprietà "A2A Ambiente" S.p.A. e dal mappale 507 sub 1 di proprietà di terzi ma in corso di acquisizione da parte della "A2A Ambiente" S.p.A., dovranno essere esercite esclusivamente attività produttive compatibili con l'attività insalubre che viene svolta nel sito dell'impianto;

Protezione degli acquiferi

4. prima della posa delle strutture adibite al contenimento di sostanze liquide potenzialmente contaminanti la falda (qualora non siano già predisposte di sistemi di controllo e contenimento di eventuali perdite), la "A2A Ambiente S.p.A. dovrà posizionare uno strato di impermeabilizzazione di natura minerale o sintetica avente la funzione di diminuire la vulnerabilità dell'acquifero;
5. su tutte le vasche per acque di processo, acque industriali, percolati e acque di 1^a pioggia, prima dell'avvio dell'impianto, la "A2A Ambiente S.p.A. dovrà eseguire prove di tenuta e verifiche idrauliche. I relativi esiti, sottoscritti da tecnico abilitato, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Biella e all'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella. Tali verifiche devono essere ripetute in occasione degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria che comportano lo svuotamento dell'impianto, comunque almeno una volta ogni 2 anni, trasmettendo gli esiti alla Provincia di Biella e all'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella;
6. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà provvedere a redigere di un programma di controllo e manutenzione dello stato di integrità dei recipienti, dei sistemi di contenimento e delle tubazioni, comprese le linee interrato e quelle fognarie, degli organi di tenuta e dei sistemi di intercettazione;
7. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà provvedere al mantenimento in efficienza di un sistema di raccolta immediata dei piccoli versamenti (materiale assorbente e/o decontaminante posto in punti sicuri e facilmente accessibili,) anche attraverso la protezione dei punti a maggiore vulnerabilità (tombini, pozzi, caditoie, ecc....);
8. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà provvedere alla compartimentazione delle aree potenzialmente interessate da versamenti (serbatoi di stoccaggio, aree travaso, magazzini di deposito liquidi in contenitori mobili, aree sottostanti tubazioni di movimentazione liquidi, ecc ...) con idonei sistemi di convogliamento e raccolta;

9. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà provvedere alla separazione delle linee di raccolta degli effluenti provenienti dalle aree potenzialmente interessate da versamenti da quelle deputate all'allontanamento delle acque meteoriche, fermo, per queste ultime, quanto disposto dallo specifico Regolamento Regionale (D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e ss. mm.ii.);
10. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà provvedere a disporre sistemi, collegati ad allarme interno, aventi la funzione di evidenziare l'inatteso calo di livello nei serbatoi o l'eccessivo riempimento degli stessi o di ogni altro sistema finalizzato a rilevare proattivamente ogni occasione di perdita di prodotto;
11. I "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà provvedere nel momento della loro dismissione, allo svuotamento e bonifica di tutti i serbatoi. La messa in sicurezza dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le normative in vigore in quel momento. La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dovranno essere notificate all'A.R.P.A., alla Provincia di Biella e al Comune di Cavaglià entro 60 giorni dalla data di dismissione;

Gestione rifiuti

12. il legno utilizzato come strutturante:
 - dovrà essere naturale;
 - non dovrà essere trattato;
 - non dovrà derivare da filiere di produzione che non garantiscano le suddette caratteristiche;
 - non dovrà essere identificato da codici CER a specchio;
13. i rifiuti individuati per l'inoculo (CER 190604, 190606, 190805) dovranno essere caratterizzati mediante un'analisi chimica che tenga conto del loro processo di origine. Deve essere valutata la loro compatibilità con il processo di avvio della fase di digestione, per evitare nello specifico che le caratteristiche dei rifiuti in entrata pregiudichino la qualità dei prodotti recuperati. Le analisi chimiche dovranno essere effettuate prima dell'accettazione del rifiuto e conservate dal gestore, a disposizione degli Enti deputati ai controlli;
14. i rifiuti in entrata, ad esclusione di quelli individuati per l'inoculo, dovranno essere sottoposti ad analisi merceologica su campioni rappresentativi, da effettuare al primo conferimento per filiera di origine e, successivamente, con frequenza annuale;

Compost

15. ogni lotto di *compost* dovrà essere analizzato per la verifica della conformità del D. . 75/2010;
16. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà inviare alla Provincia di Biella e al dipartimento A.R.P.A., entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento autorizzativo, una planimetria aggiornata dell'impianto, in cui siano indicate le aree destinate al deposito del *compost* eventualmente non conforme;
17. nell'ipotesi di non conformità del *compost* dopo la fase di maturazione, lo stesso potrà essere sottoposto ad ulteriore periodo di maturazione solo se i parametri non conformi riguarderanno gli indicatori di natura biologica, il tenore di umidità, il pH o il rapporto C/N, ovvero nei casi in cui l'allungamento del processo abbia il solo scopo di stabilizzare il prodotto. Se la non conformità riguarderà invece i tenori di plastica, vetro e metallo, il *compost* non potrà essere sottoposto ad ulteriore maturazione e dovrà essere trattato come rifiuto prodotto e depositato nelle aree previste;
18. il *compost* in attesa delle analisi di conformità dovrà essere suddiviso per lotti ed ogni lotto potrà essere costituito al massimo da un quantitativo di 1000 t (conformemente a quanto proposto dal gestore). Ogni lotto dovrà essere tenuto separato dagli altri ed identificato con idonea cartellonistica in attesa degli esiti delle verifiche di conformità;
19. ogni lotto di *compost* dovrà essere identificato con codice interno ed indicato su un apposito registro. Il lotto dovrà essere registrato con la data di produzione. Sul predetto registro dovrà essere indicata la conformità o meno del lotto, dopo le analisi ai sensi del D. Lgs. 75/2010;
20. il *compost* prodotto conforme dovrà essere gestito secondo le disposizioni del D. Lgs. 75/2010 in termini di etichettatura;
21. se il *compost* rispetterà i requisiti stabiliti dal D.L gs. 75/2010 per gli ammendanti compostati misti, dovrà essere predisposta una scheda che riporti i dati identificativi del lotto ed i riferimenti delle analisi chimiche con i parametri stabiliti dal D. Lgs. 75/2010. Tale scheda

- dovrà essere conservata dal gestore;
22. se un lotto di *compost* non risulterà idoneo ai requisiti del D. Lgs. 75/2010, dovrà essere depositato presso le aree di stoccaggio destinate al *compost* fuori specifica da destinare ad altri impianti. La movimentazione sui registri di carico/scarico dovrà essere accompagnata dal numero identificativo del lotto nel campo note;
 23. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà comunicare alla Provincia e all'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella la situazione di cui alla prescrizione precedente (produzione di *compost* fuori specifica), indicando altresì le misure adottate per evitare il ripetersi di situazioni analoghe;
 24. se un lotto di *compost* in attesa delle analisi di conformità non risulterà idoneo ai requisiti del D. Lgs. 75/2010 solo per i parametri di stabilizzazione biologica, dovrà essere periodicamente rivoltato per consentire il processo ottimale di maturazione della sostanza organica. Le operazioni di rivoltamento meccanico e regolazione del tenore di umidità dovranno essere annotate sull'apposito registro. Al termine del processo, si dovranno ripetere le analisi chimiche di verifica, seguendo le indicazioni sopra esposte per i casi di conformità o di non conformità del *compost*;
 25. le misurazioni periodiche delle temperature del *compost* in maturazione dovranno essere annotate sull'apposito registro;
 26. le dichiarazioni di conformità devono essere allegate al registro richiamato nelle precedenti prescrizioni relative alla gestione del *compost*;
 27. i rifiuti destinati alla fase di digestione dovranno essere stoccati in modo separato da eventuali rifiuti che costituiscono lo strutturante per il *compost*;

Gestione acque meteoriche

28. la "A2A Ambiente S.p.A. dovrà valutare la possibilità di avviare a riutilizzo una quota parte dei ca. 8844 m³ di acque di seconda pioggia e dovrà aggiornare i documenti planimetrici e il "Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche" in conseguenza di tale modifica gestionale;
29. entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento autorizzativo, il proponente dovrà trasmettere alla Provincia di Biella e all'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella la documentazione riguardante la gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue, comprensiva di planimetrie con la rappresentazione completa delle reti, aggiornata sulla base delle prescrizioni assegnate;

Emissioni acustiche

30. considerate le inevitabili incertezze da cui è affetto il calcolo previsionale, sia legate alla fase di modellizzazione acustica, sia legate ai dati progettuali (caratteristiche costruttive degli edifici, dati acustici delle sorgenti) sarà necessaria, nel caso il progetto sia autorizzato, l'esecuzione di una campagna di monitoraggio post-operam che attesti la validità dei calcoli previsionali e l'effettivo rispetto dei limiti di legge (in assenza di un programma di verifica da parte dell'"A2A Ambiente" S.p.A. l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella propone un termine di 90 giorni dalla messa a regime dell'impianto per l'esecuzione dei rilievi);

Salute pubblica

31. in presenza ambienti confinati sospetti di inquinamento devono essere documentate e attuate le procedure di sicurezza e prevenzione previste, sia per i lavoratori della "A2A Ambiente" S.p.A., sia per eventuali interventi eseguiti da aziende appaltatrici (prescrizione A.S.L. BI S.I.S.P. Biella);
32. la "A2A Ambiente S.p.A. dovrà valutare il rischio professionale con il medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/08. (prescrizione A.S.L. BI S.I.S.P. Biella);

Prescrizioni assegnate dal Comune di Cavaglià:

33. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà trasmettere al Comune di Cavaglià, entro 90 giorni dal rilascio del presente atto, quanto segue:
 - a) un estratto di Mappa Catastale con i terreni oggetto di intervento individuati con colorazione, con allegato l'elenco dei proprietari;

- b) una planimetria del piano ridotta alla scala delle tavole di Piano Regolatore Generale, al fine di verificarne l'inserimento e di garantire l'aggiornamento dello stesso;
 - c) un elaborato grafico indicante le verifiche plani-volumetriche con l'indicazione dei parametri indicati delle N.T.A. del P.R.G. vigente agli art. :
 - i. 1.2.1. – parametri urbanistici – ed in particolare quelli riferiti a : ST – SF – IT – IF – UF – UT
 - ii. 1.2.2 – Parametri edilizi - ed in particolare quelli riferiti a : Sa – V – Sc – Q – SI
 - iii. 3.3.3 – aree per nuovi impianti produttivi;
 - d) un elaborato grafico indicante le verifiche plani-volumetriche con l'indicazione dei parametri indicati del R.E. agli art. 1 – 2 – 3 – 4 – 8 - 10 - 11 – 12 – 13 - 14 – 19 – 27 – 28;
 - e) un elaborato che - ai sensi dell'art. 3.1.1 punto b) del P.R.G.C. vigente - dimostri il soddisfacimento e la verifica degli standard urbanistici di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 ovvero indicante la quantità in termini numerici dei parametri richiesti;
34. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà sottoscrivere le seguenti convenzioni approvate dall'Amministrazione Comunale di Cavaglià:
- A. Convenzione tra il Comune di Cavaglià e la "A2A Ambiente" S.r.l. per la regolamentazione dei contributi per compensazione ambientale;
 - B. Convenzione tra il comune di Cavaglià e la "A2A Ambiente" S.r.l. per la sistemazione viabilistica della SP 143;
 - C. Convenzione tra il comune di Cavaglià e la "A2A Ambiente" S.r.l. per l'affidamento di incarico di responsabile dei controlli ambientali;

Ministero dell'Interno Comando Provinciale di Biella Vigili del Fuoco:

- 35. su tutti i varchi di accesso del fabbricato dovrà essere installata la segnaletica di pericolo (scritta bianca su sfondo rosso) riportante la seguente dicitura "FABBRICATO RESISTENTE AL FUOCO 90 MINUTI – PERICOLO DI CROLLO IN CASO DI INCENDIO";
- 36. il corridoio interno al compartimento "C2" che separa le biocelle dalla maturazione dovrà essere dotato di uscite di sicurezza su entrambi gli estremi. In particolare, quella verso il compartimento "C1" potrà essere ottenuta con portone tagliafuoco scorrevole dotato già di porta a battente apribile verso "C1";
- 37. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà valutare l'adeguatezza di un'area operativa di 300 m² scelta a base del progetto dell'impianto di spegnimento a schiuma;
- 38. i monitori a schiuma per posizione e numero dovranno permettere lo scarico dell'estinguente in ogni punto di ciascuna biocella;
- 39. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà valutare eventuali ulteriori misure protettive passive sulla base delle indicazioni del fabbricante dell'*upgrading* del biometano;
- 40. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà installare serrande tagliafuoco nei punti in cui le canalizzazioni aria attraversano strutture di compartimentazione;
- 41. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà fare in modo che l'impianto di spegnimento a diluvio o con monitori protegga anche le biocelle;
- 42. la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà fare in modo che la rilevazione incendi sia comunque estesa anche all'interno degli impianti di circolazione dell'aria di trattamento dei rifiuti e allo stoccaggio compost;
- 43. eventuali gruppi di continuità costituenti pericolo di folgorazione per le squadre di soccorso dovranno essere dotati di dispositivo per il sezionamento di emergenza dei circuiti serviti e ubicati in locali dedicati e protetti dall'ingresso dell'acqua per estinzione incendi/compartimentati REI 120;
- 44. a lavori ultimati e prima di esercire l'attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011, la "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà richiedere il controllo di prevenzione incendi:
 - ✓ inoltrando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2018);
 - ✓ inoltrando l'Asseverazione a firma di professionista abilitato (mod. PIN 2.1 – 2018) completa delle dichiarazioni e certificazioni necessarie,
 - ✓ mettendo a disposizione, all'atto del sopralluogo, la documentazione gestionale di cui al D.Lgs. 81/08 o all'art.6 D.P.R. n. 151/11 riportata nel richiamato allegato;
- 45. il Comando Provinciale VV.FF. di Biella precisa che:

- le norme e le guide tecniche proposte per la progettazione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art. 5 D.M. n. 37/08;
 - la documentazione deve essere redatta secondo la modulistica approvata con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica DPCST/DD n. 200 del 31.10.2012 e reperibile sul sito www.vigilfuoco.it e può essere inoltrata, alternativamente:
 - secondo le modalità previste dall'art. 38 D.P.R. n. 445/00;
 - tramite SUAP, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).
 - ai fini dell'esercizio dell'attività, è possibile far ricorso alle indicazioni di cui all'art.5 comma 2 del D.M. 10.11.2011 per le SCIA presentate in modalità telematica relative ad Attività di competenza del S.U.A.P.;
46. la "A2A Ambiente" S.p.A., dovrà presentare nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, uno Studio sui possibili effetti/impatti derivanti da un possibile evento incidentale occorso nello stabilimento con riferimento alle conseguenze nelle aree esterne al sito in progetto, secondo i dettami della Circolare del Ministero dell'Ambiente e dell'Interno n. 3058 del 13.02.2019.

Allegato C (Pagine: 2)

Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla "A2AAmbiente" S.p.A., Cavaglià (P. IVA 01066840180) – installazione I.P.P.C. - e denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost" – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.

DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (i campi obbligatori sono sottolineati)

Nome Campo	Tipo	Elenco di valori	Descrizione
Periodo di competenza	Data (solo anno)		
<u>Stato</u>	Selezione da elenco	In costruzione; In esercizio nel periodo di competenza; Inizio o fine esercizio nel periodo di competenza	Situazione gestionale dell'impianto.
<u>Inizio esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha iniziato l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Fine esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha finito l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Descrizione linea impiantistica</u>	Selezione da elenco	Centro di raccolta veicoli fuori uso Linea produzione CDR; Linea compostaggio; Linea stabilizzazione;	
Provenienza rifiuto	Selezione da elenco	Bacino e/o ATO (per rifiuti urbani), Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale, per gli altri rifiuti	
Quantità ritirata	Numero		Quantità di rifiuto ritirata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento
Quantità effettiva	Numero		Quantità effettivamente trattata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti effettivamente trattati nell'anno di riferimento
Descrizione rifiuti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei rifiuti ottenuti
Quantità rifiuti ottenuti	Numero		Quantità di rifiuti ottenuti a seguito delle operazioni di smaltimento o recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ottenuti nell'anno di riferimento
Descrizione	Testo		Descrizione e

prodotti ottenuti			caratteristiche dei prodotti ottenuti
Quantità prodotti ottenuti	Numero		Quantità di prodotti ottenuti a seguito delle operazioni recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di prodotti ottenuti nell'anno di riferimento

Allegato D - EMISSIONI IN ATMOSFERA (Pagine: 3)

Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla "A2AAmbiente" S.p.A., Cavaglià (P. IVA 01066840180) – installazione I.P.P.C. - e denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost" – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.

Termine di messa a regime degli impianti:

Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

L'"A2A Ambiente" S.p.A. dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

1. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà effettuare dei monitoraggi semestrali sugli effluenti emessi in atmosfera dal biofiltro E1 verificando il rispetto dei seguenti parametri:

H ₂ S (per il quale non si assegna un limite)		
NH ₃	10	mg/Nm ³
Odori	300	OUE/m ³

Durante il primo anno di esercizio dell'impianto la "A2A Ambiente" S.p.A., in aggiunta agli inquinanti indicati, dovrà rilevare anche le concentrazioni di polveri e SOT sugli effluenti emessi in atmosfera dal biofiltro "E1".
2. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà fare in modo che una delle due campagne di monitoraggio annue venga realizzata nella stagione estiva, allorché cioè è più probabile il presentarsi di molestie olfattive derivanti dalle emissioni del biofiltro.
3. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà provvedere, in concomitanza delle campagne di monitoraggio, a verificare l'efficacia di abbattimento del sistema costituito dallo scrubber più il biofiltro per i parametri H₂S e NH₃.
4. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà effettuare un monitoraggio annuale sugli effluenti emessi in atmosfera dalle caldaie alimentate a metano afferenti ai camini E2 ed E3 verificando il rispetto del seguente parametro: NO_x 100 mg/Nm³
5. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà predisporre la registrazione delle anomalie e/o dei guasti che si verificassero agli impianti e/o ai sistemi di abbattimento delle emissioni con descrizione dell'accaduto e indicazione dei provvedimenti messi in opera per la riparazione del guasto ed il ripristino delle funzionalità. Si intendono incluse nelle anomalie anche le accensioni delle torce. Nell'ipotesi del verificarsi di dette anomalie e/o guasti, la "A2A Ambiente" S.p.A. ne dovrà tempestivamente informare gli Enti competenti per territorio (Provincia, A.R.P.A., Comune).
6. Le modalità di effettuazione dei monitoraggi sugli effluenti emessi dal biofiltro dovranno essere preventivamente concordate dalla "A2A Ambiente" S.p.A. con l'A.R.P.A. Pertanto l'azienda predetta dovrà proporre al Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est), prima dell'avvio degli impianti, una relazione di dettaglio su come intende eseguire tali campionamenti secondo le metodiche nelle successive prescrizioni riportate.
7. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà provvedere affinché sui camini e/o al biofiltro per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - a) siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo) conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti;
 - b) vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete

8. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento dovranno essere tali da garantire, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
9. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici proposti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi ai tre soggetti suddetti.
10. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.
11. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati nelle seguenti norme:
 - ✓ Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (B.A.T.) per il trattamento dei rifiuti;
 - ✓ Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 09.01.2017 n. 13-4554;
 - ✓ Eenco delle norme tecniche redatto dall'A.R.P.A. Piemonte e consultabile sul sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc e predisposto ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 183/2017, che prevede l'utilizzo prioritario delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche nazionali oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

Qualora il laboratorio incaricato intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica **UNI EN 14793:2017** dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato.
12. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'A.R.P.A. competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

SCHEMA DEI PUNTI DI EMISSIONE

N. punto di emissione	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E1*	Aree trattamento FORSU	210.000 *	24	Continua	Amb.	Polveri totali	5	0,25	3	1830 mq	Scrubber e biofiltro
						Odori	300 U.O.				
						H2S	-				
E2	Caldaie a gas naturale di rete	1.000	24	Continua	175	NO _x	100	-	15,5	0,24	-
E3	Caldaie a gas naturale di rete	1.000	24	Continua	175	NO _x	100	-	15,5	0,24	-

*) Durante il primo anno di esercizio dell'impianto il gestore, in aggiunta agli inquinati indicati in tabella, dovrà rilevare anche le concentrazioni di polveri e SOT

Allegato E (Pagine: 1)

Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla “A2AAmbiente” S.p.A., Cavaglià (P. IVA 01066840180) – installazione I.P.P.C. - e denominato: “Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost” – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.

SCARICHI

1. Lo scarico delle acque meteoriche in pubblica rete fognaria dovrà osservare le disposizioni stabilite dall’Ente Gestore ed essere conforme ai valori limite di emissione previsti dall’Allegato 5 Tabella 3 del D. Lgs. 152/2006 ed, in particolare, ai limiti della Colonna 1 per l’immissione in acque superficiali.
2. Lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche (servizi igienici) convogliate in pubblica rete fognaria dovrà osservare le disposizioni stabilite dall’Ente Gestore.

Allegato F (Pagine: 1)

Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla “A2AAmbiente” S.p.A., Cavaglià (P. IVA 01066840180) – installazione I.P.P.C. - e denominato: “Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost” – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.

PERMESSO DI COSTRUIRE

E' rilasciato, col presente provvedimento, il titolo edilizio per l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle installazioni civili descritte in dettaglio nel capitolo 4 della Relazione Tecnica, Revisione aprile 2020 (documento CAVP03GNAE201R03 - D01) a firma dell'ing. P. Rossignoli, dell'ing. P. Agustoni, dell'ing. P. Mandara e dell'ing. P. Masserotti) e rappresentate negli elaborati grafici:

- CAVP03GNAA201R02 Tav2 (Stato di fatto e stato di progetto);
- Tav3a (Rendering);
- Tav3b (Fotoiserimenti);
- CAVP03GNAA215R01 Tav3c (Planimetria con opere a verde);
- Tav3d- Sezioni ambientali;
- CAVP03GNAB200R02 -Tav5a- Layout Piano Terra con viabilità interna;
- CAVP03GNAB202R02 -Tav5b- Layout Coperture;
- CAVP03CPAA200R02 -Tav6- Aree scarico, pre tratt - Piante sezioni;
- CAVP03RFAA200R02 -Tav7- Aree post tratt meccanico - Piante sezioni;
- CAVP03COAA200R02 -Tav8- Aree trattamento aerobico - Piante sezioni;
- CAVP03GNAA203R02 -Tav9- Palazzina e corpo servizi - Piante sezioni;
- CAVP03BFAA200R02 -Tav10- Biofiltro - Piante, sezioni e particolari;
- CAVP03ISAA200R02 -Tav11- Opere accessorie - Piante, sezioni e prospetti;
- CAVP03GNAC200R02 -Tav12- Prospetti;
- CAVP03PEAB200R02 - Tav13a- Planimetria di raccolta acque meteoriche bianche;
- CAVP03PEAB201R02 - Tavola 13b - Planimetria reti raccolta acque meteoriche da piazzali e liquidi di processo;
- CAVP03PEAB202R02 - Tav13c- Planimetria reti di servizio;
- CAVP03PECA201R02 -Tav13e- Vasche interrate - Particolari;
- CAVP03BGIB200R02 -Tav15- Layout reti biogas e biometano;
- CAVP03DAAA200R00 -Tav 18 - Digestori anaerobici;
- CAVP03COAA201R00 - Tav 19 - Biocelle - Particolari.

Sono fatte salve eventuali modifiche progettuali prescritte dall'autorità competente in materia di prevenzione incendi.

Allegato G (Pagine: 1)

Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla "A2AAmbiente" S.p.A., Cavaglià (P. IVA 01066840180) – installazione I.P.P.C. - e denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost" – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.

UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

I movimenti terra per la realizzazione delle opere in progetto sono descritti nel documento:

- CAVP03GNAE203R02 - D03 - Piano prelim. utilizzo terre da scavo

a firma dell'ing. P. Rosignoli, e sono rappresentati negli elaborati grafici:

- CAVP03CTAB200R02 -Tav4a- Movimenti terra - Fase 1 scavi
- CAVP03CTAB201R02 -Tav4b- Movimenti terra - Fase 2 riporti

Dal suddetto Piano risulta che le terre di scavo, stimate in circa 52.400 m³, verranno interamente riutilizzate all'interno del sito per rinterri e livellamenti.

E' inoltre previsto l'utilizzo, previa verifica di idoneità, di circa 6.700 m³ di terre di scavo derivanti dalla realizzazione dell'impianto per la produzione di CSS autorizzato in capo alla medesima "A2A Ambiente" S.p.A. con Determinazione della Provincia di Biella n. 554 del 03.05.2019, confluita nel provvedimento SUAP del Comune di Cavaglià n. 5823 del 12.07.2019.

Allegato H (Pagine: 1)

Oggetto:	Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27-bis, presentato dalla "A2AAmbiente" S.p.A., Cavaglià (P. IVA 01066840180) – installazione I.P.P.C. - e denominato: "Nuovo impianto di recupero della FORSU con produzione di biometano e compost" – Provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale favorevole e la contestuale A.I.A.
-----------------	---

CONDIZIONI AMBIENTALI SOGGETTE ALLA PROCEDURA DELLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI CUI ALL'ART. 28 DEL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II.

1. La "A2A Ambiente" S.p.A. dovrà presentare alla Provincia di Biella ed all'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella, prima dell'avvio lavori, un piano di monitoraggio delle opere a verde, di durata triennale con possibilità di proroga, per assicurare l'attecchimento degli esemplari messi a dimora ed il corretto contrasto alla propagazione delle specie alloctone invasive (**Condizione Ambientale formulata dall'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella ed attribuita alla sua Verifica di Ottemperanza**).

SCHEDA ANAGRAFICA

DATI IDENTIFICATIVI INSTALLAZIONE IPPC	
Denominazione società Madre (Soggetto intestatario dell'autorizzazione): "A2A Ambiente" S.p.A.	
Codice SIRA 50661	
Codice fiscale 01255650168	
Partita IVA n. 01066840180	
Sede legale del titolare dell'installazione IPPC:	
	Provincia: Brescia
	CAP: 25124
	Comune: Brescia
	Indirizzo: Via Lamarmora 230
	Tel: 0161-969011
	E-mail / PEC davide.marinzi@a2a.eu / piemonte.ambiente@pec.a2a.eu
Denominazione unità locale operativa (Installazione IPPC):	
Codice Provinciale: 950 - 2 - 37	
Ubicazione installazione	
	Provincia: Biella
	CAP: 13881
	Comune: Cavaglià
	Indirizzo: Località Gerbido
	Tel: 0161-969011
	E-mail / PEC davide.marinzi@a2a.eu / piemonte.ambiente@pec.a2a.eu
	Georeferenziazione (coordinate UTM WGS 84) Vedere All. A ____
	Classificazione acustica del territorio dell'installazione: Classe _VI_.
ATECO / ISTAT 1991: 38.21.09	
Attività IPPC: Recupero [...] di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano in ricorso a [...] 1) trattamento biologico	
Codice IPPC: 5.3.b.1	
Codice NOSE-P:	
Codice NACE: 38.21	
Codice SNAP 091006 / 091005	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
1. autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per l'esercizio delle operazioni di trattamento rifiuti;	
2. autorizzazione ai sensi dell'art. 269 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le emissioni in atmosfera generato dallo stabilimento;	
3. autorizzazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi (assimilati ai civili ed acque meteoriche);	
4. nulla osta ai sensi L. 26/10/95 n. 447 (inquinamento acustico);	
5. permesso per costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuna	
Numero di addetti: 10	